

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

L'anno 2014, il giorno del mese di, in Napoli,
presso la sede dell'ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale,
tra: l'Azienda ABC Napoli (P.I. e C.F. 07679350632), in prosieguo
denominata Azienda o ABC Napoli, in persona del,
nato a, il giorno, domiciliato per la carica presso la sede
legale dell'Azienda, in Napoli, alla Via Argine n. 929,

da una parte

E

..... (P.I. e C.F.),
in prosieguo denominata Società o appaltatore, in persona del
..... nato ail,
domiciliato, per la carica, presso la sede della Società, in,
alla dall'altra parte

PREMESSO CHE

- ABC Napoli Azienda Speciale ha indetto una procedura aperta per indetta per l'approvvigionamento di materiali elettrici, tecnologici ed accessori di cui all'Allegato A" - elenco cataloghi e sconto base – necessari per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a servizio del sistema acquedottistico e degli immobili aziendali, come descritto dalle Specifiche Tecniche annesse al Capitolato Speciale di Appalto di cui in prosieguo;
- L'ammontare complessivo dell'appalto, resta fissato in € 1.600.000,00 (euro unmilionesecentomila/00), IVA esclusa), suddiviso in due lotti, come di seguito meglio specificato:

- Lotto 1) L'importo a base di gara per il Lotto 1, riferito alla fornitura dei materiali per la Direzione Tecnica per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a servizio del sistema acquedottistico, è pari ad € 1.300.000,00 (euro unmillionetrecentomila/00), iva esclusa;
- Lotto 2) L'importo a base di gara per il Lotto 2, riferito alla fornitura dei materiali per la Direzione Logistica e Patrimonio per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili aziendali, è pari ad € 300.000,00 (euro trecentomila/00), iva esclusa;
- alla procedura di gara sono stati attribuiti i codici CIG n. 58140566C9 per il Lotto 1 e n. 58140799C3 per il Lotto 2;
- la gara, esperita nei giorni, come si rileva dai relativi verbali, ha esitato l'aggiudicazione provvisoria a favore della Società, con il ribasso offerto del% (..... per cento) sull'elenco cataloghi e sconto base, oltre IVA, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla normativa vigente;
- la Società, risultata aggiudicataria provvisoria, ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara;
- la Società risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione completa e sicura del servizio appaltato, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., art. 26 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e da quanto evincesi

dalla documentazione da essa prodotta ai fini dell'affidamento del servizio;

➤ conseguentemente, l'Azienda ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Società.

Tanto premesso, si addiviene, tra le suindicate parti, alla stipula del presente contratto, regolato dai patti che seguono:

ART. 1) PREMESSA

La narrativa che precede - come pure gli atti e i documenti ivi richiamati - costituisce patto ed è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda affida in appalto alla Società, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta l'approvvigionamento di materiali elettrici, tecnologici ed accessori di cui all'”Allegato A” - elenco cataloghi e sconto base – necessari per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a servizio del sistema acquedottistico e degli immobili aziendali.

ART. 3) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti: Capitolato Speciale di Appalto (comprensivo del Foglio delle Condizioni, delle Specifiche Tecniche); Disciplinare di gara ed annessi allegati; dichiarazioni rese dall'appaltatore, tra cui il Modello Gamma e l'offerta economica, presentate in sede di gara; verbali di gara. I documenti sopra elencati si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione. Completano l'orientamento per l'esecuzione dell'appalto il Codice etico ABC Napoli e la Politica integrata ABC Napoli per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro.

Il sig., quale legale rappresentante della Società, dichiara pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di aver preso visione e di avere piena conoscenza delle caratteristiche tecniche del servizio che andrà ad eseguire e di tutte le condizioni e modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, di espletamento del servizio stesso, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata e dagli elaborati alla stessa allegati. Egli dichiara altresì di essere pienamente consapevole dell'indispensabilità del rispetto, per l'intero corso del rapporto contrattuale, dei contenuti delle clausole sottoscritte nel modello Gamma allegato all'offerta presentata e dell'indispensabilità della sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, e che la violazione anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A tal fine, resta espressamente convenuto che l'Azienda ha facoltà di esercitare, per l'intero corso del rapporto contrattuale, i controlli e le verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti dell'appaltatore, sia presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto e dichiarati in sede di gara.

Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto applicabili.

Il Sig., quale legale rappresentante della Società, dichiara di aver piena conoscenza di tutte le circostanze e condizioni che possono aver influito sulla determinazione del ribasso e dei prezzi offerti; di aver tenuto conto, in particolare, degli oneri derivanti dal rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché di tutte le disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicati ai propri dipendenti; di aver esaminato il materiale oggetto dell'alienazione; di possedere i mezzi, le attrezzature ed il personale idonei al corretto e puntuale svolgimento delle attività oggetto della presente scrittura privata; di essere a completa conoscenza delle modalità e condizioni tutte previste negli atti di gara, nessuna esclusa od eccettuata.

ART. 4) IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo dell'appalto resta determinato in € 1.600.000,00 (euro unmilione seicentomila/00) oltre IVA, di cui € (euro) oltre IVA, per oneri della sicurezza interni, ed € 0,00 (euro zero/00) oltre IVA, per oneri della sicurezza derivanti dalla gestione dei rischi da interferenza. L'importo dell'appalto è così suddiviso:

Lotto 1: € 1.300.000,00 (euro unmilione trecentomila/00), iva esclusa, riferito alla fornitura dei materiali per la Direzione Tecnica per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a servizio del sistema acquedottistico;

Lotto 2: € 300.000,00 (euro trecentomila/00), iva esclusa, riferito alla fornitura dei materiali per la Direzione Logistica e Patrimonio per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili aziendali

Ai sensi dell'articolo 311 del DPR 207/2010, l'Azienda ha facoltà di variare

in più o in meno l'importo dell'appalto nella misura del 20% dei suoi singoli ammontare senza che la Società possa trarre motivo per chiedere compensi ulteriori. Le forniture in appalto, saranno contabilizzate applicando i prezzi unitari, del relativo elenco cataloghi e sconti base, determinati dall'applicazione del relativo ribasso offerto come indicato nel Modulo Offerta Economica, sottoscritto dalla Società in sede di gara, ai quantitativi di volta in volta ordinati e consegnati.

Si precisa che lo sconto applicato sui singoli articoli ordinati sarà dato dalla somma dello sconto base e dello sconto offerto in sede di gara. A titolo di esempio, l'aggiudicatario ha offerto uno sconto pari all'___%, ordinando il prodotto della marca XXX, per il quale lo sconto base precaricato è del 41%, lo sconto complessivo che sarà applicato all'ordinativo sarà del ___%+10% (e non del ___%).

Poiché gli interventi di manutenzione, effettuati con proprio personale, consistono in lavori di varia natura, a volte urgenti ed indifferibili e quindi non prevedibili, non è possibile indicare o prevedere le quantità dei singoli prodotti/forniture che potranno essere utilizzati e che quindi verranno richieste al fornitore e pertanto la ditta fornitrice non può opporre alcuna riserva o eccezione di sorta in fase di richiesta della fornitura in merito alle quantità, sempre però nell'ambito dell'importo complessivo del contratto.

Per tutta la durata dell'appalto si prenderà come riferimento, l'ultimo listino vigente alla data dell'ordine attuativo, al quale sarà applicato lo sconto base precaricato e lo sconto offerto in sede di gara.

La percentuale di sconto offerta sui listini vigenti, con i relativi sconti precaricati, è assunta fissa e immutabile per tutta la durata dell'appalto e i

relativi prezzi unitari, determinati dalle risultanze di gara in applicazione della predetta percentuale di sconto sono compensativi di tutti gli oneri e le prestazioni descritti, compresi tasse, imposte, spese generali e utili d'impresa.

ART. 5) INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Il sig., nella qualità, dichiara che l'offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell'appalto contrattualmente convenuto è remunerativo ed è accettato, a seguito di uno studio approfondito dell'appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti all'appaltatore dal presente contratto e dalle norme e dagli atti cui esso rinvia.

La percentuale di sconto offerta sui listini vigenti, con i relativi sconti precaricati, è assunta fissa e immutabile per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi possibili adeguamenti ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. Non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

ART. 6) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è legata esclusivamente all'esaurimento dell'importo contrattuale dei singoli lotti di € 1.300.000,00 e di € 300.000,00. Alla luce delle stime di fabbisogno operate dall'Azienda per questo specifico appalto, si prevede che la **durata presuntiva del contratto è di mesi 18 (diciotto)**. Questo termine, però, è soltanto indicativo, dal momento che esso è subordinato alla completa erosione dei singoli importi contrattuali e delle eventuali variazioni di tale importo disposte dall'Azienda.

ART. 7) DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione contrattuale elencata all'articolo 3) che precede e delle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dal Responsabile di contratto ABC Napoli, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi ed alla qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini perseguiti dall'Azienda, nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

ART. 8) PENALI

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste per l'esecuzione del servizio saranno applicate le penali stabilite dall'art. 7.3 del Foglio delle Condizioni, salvo il diritto di ABC Napoli al risarcimento del maggior danno.

Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese si procederà mediante trattenuta sulle fatture in attesa di pagamento e con deduzione del conto finale ovvero, in caso di crediti insufficienti allo scopo, mediante escussione della fideiussione di cui al successivo art. 11), che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La misura complessiva delle penali comminate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; nell'ipotesi di un ammontare delle penali superiore a detta percentuale, l'Azienda risolverà il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 9) RESPONSABILE DELLA FORNITURA E REFERENTE PER CONTO

DELLA SOCIETÀ - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL CONTRATTO PER CONTO DELL'AZIENDA

L'appaltatore indica che, per conto della Società, assumerà la responsabilità delle forniture oggetto del presente contratto, il Sig. e che sarà referente per l'Azienda il sig., che resta il soggetto esclusivo cui l'Azienda stessa si rivolgerà per ogni problematica connessa alla gestione e alla esecuzione delle attività previste nel presente contratto.

Seguiranno lo svolgimento dell'appalto per l'Azienda:

- per il lotto 1 il sig., nella qualità di Responsabile del Procedimento, e, quale Responsabile del Contratto;
- per il lotto 2 il sig., nella qualità di Responsabile del Procedimento, e, quale Responsabile del Contratto.

ART. 10) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Non è dovuta alcuna anticipazione. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto. La relativa fattura potrà essere inviata all'Azienda previo benestare del Responsabile del Contratto dell'Azienda e il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell'Azienda della regolarità del DURC dell'appaltatore. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti

della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato D.U.R.C.) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità.

Il sig., nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l'utilizzo del conto corrente identificato dal n.
acceso presso
....., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig.
..... dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11) CAUZIONE DEFINITIVA

La Società ha costituito cauzione definitiva a copertura del mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a mezzo di, emessa da, in data, fino alla concorrenza dell'importo di € (euro ...*in lettere*.../....).

Detta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'importo garantito, secondo le modalità indicate nel citato art. 113. L'ammontare residuo sarà svincolato

a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, sempre che non sussistano cause ostative al suo svincolo.

Qualora la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, l'Azienda potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della medesima. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di canone da corrispondere all'appaltatore.

ART. 12) RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E

L'appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l'Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa.

È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell'esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l'Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.

ART. 13) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente contratto con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall'appaltatore e/o comunque impiegato nell'esecuzione dell'appalto spetta in via esclusiva a quest'ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell'Azienda.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all'Azienda.

L'appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, previste per i lavoratori, dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo,

l'Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 11).

L'appaltatore si impegna a fornire all'Azienda, giusto quanto previsto dagli artt. 29 e 86 D.Lgs. n. 276/2003, un elenco del personale impiegato nell'appalto e l'indicazione del CCNL applicato.

L'appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto e a consentire in ogni momento l'accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell'Azienda all'uopo incaricato. L'inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell'Azienda, l'automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ART. 14) SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'Azienda assicura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed int., la propria cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente contratto. Inoltre, ai fini di attuare il necessario coordinamento circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, l'Azienda e l'appaltatore porranno in essere periodiche reciproche informative in materia, anche al fine di eliminare, qualora ricorra l'ipotesi, rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nelle aree di esecuzione del servizio.

L'appaltatore si impegna a consegnare a tutti i suoi lavoratori, impiegati nelle lavorazioni oggetto del presente contratto, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del nome o della ragione sociale dell'appaltatore stesso.

L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito, l'appaltatore assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito e si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante dell'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che tutte le attrezzature, macchine, utensili, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro. L'appaltatore solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità l'Azienda per quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo.

In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e/o di violazione di quanto previsto nelle Specifiche di Salute e Sicurezza da parte dell'appaltatore, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda, quest'ultima ha facoltà di ordinare la immediata sospensione delle prestazioni e di intimare all'appaltatore di provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora l'appaltatore non

ottemperare entro il termine previsto, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 15) CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale e parziale delle forniture, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda.

L'appaltatore (non) ha presentato istanza di subappalto

.....

ART. 16) RISOLUZIONE - RECESSO

Oltre a quanto genericamente previsto all'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Azienda si riserva di risolvere il contratto di diritto, in danno della Società, in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal Capitolato Speciale d'Appalto, e nei casi previsti dal presente contratto agli artt. 3, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 22 e 23, oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

Il presente contratto verrà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente qualora la Prefettura – UTG – dovesse comunicare la sussistenza sul conto della Società di informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98 e ss.mm.ii., e nei seguenti ulteriori casi:

- laddove ABC Napoli Azienda Speciale dovesse contestare all'appaltatore, per cinque volte consecutive, il fatto che le consegne non avvengano con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto;

- laddove l'appaltatore dovesse perdere la certificazione di qualità
- frode nell'esecuzione delle forniture;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- qualora l'appaltatore ometta di comunicare le eventuali variazioni relative ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto o degli organismi societari.
- sospensione delle consegne da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei materiali alle specifiche di contratto;
- qualora l'importo totale delle penali da irrogare sia superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- dopo la terza inadempienza accertata;
- nei casi di imperizia nella consegna e quando venga compromessa la sua tempestiva esecuzione e la buona riuscita.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi:

a) nei casi in cui l'appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – Codice degli appalti), così come individuate dal regolamento

di cui alla medesima disposizione e con le procedure ivi stabilite;

b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 163/2006;

c) se nei confronti dell'appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Azienda, comunque, nei casi di negligenza e/o di imperizia nell'esecuzione delle attività o quando venga compromessa la loro tempestiva e corretta esecuzione, ha la facoltà di risolvere il contratto con decorrenza anticipata e di addebitare all'appaltatore il maggior onere gravante sulla Azienda medesima per la stipula di un nuovo contratto d'appalto, salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

È prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte dell'Azienda con preavviso scritto di tre mesi. Nel caso di recesso resta inteso che l'Azienda pagherà esclusivamente le attività poste in essere fino alla data di operatività del recesso, senza alcun ulteriore onere e obbligo e senza diritto per l'appaltatore di rivendicare indennizzi e/o ristori.

ART. 17) SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

L'appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico all'Azienda; l'I.V.A. è a carico di quest'ultima.

Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla

pubblicazione dell'appalto nei quotidiani, in ossequio ai disposti di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario; dette spese relative alla pubblicazione dell'appalto, ivi incluse quelle relative alla pubblicazione degli esiti di gara, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 18) RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici appalti.

ART. 19) DOMICILIO

L'appaltatore dichiara che per tutti gli atti relativi al presente appalto il proprio domicilio è

ART. 20) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Salvo gli eventuali casi di deroga contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l'Azienda e l'appaltatore che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l'Azienda medesima si pronuncerà nel merito.

Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

ART. 21) PRIVACY - TRATTAMENTO DATI

L'appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'Azienda e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto osserverà le condizioni riportate

di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare, l'appaltatore si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a: a. eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; b. custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle Modalità di trattamento; c. assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d. conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; e. utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Legge; f. utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi. L'appaltatore si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione

del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità. L'appaltatore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo.

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In caso di istanza degli interessati che coinvolga l'operato dell'appaltatore, questi si obbliga a fornire all'Azienda le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt. 145, 146 e 154 del Codice Privacy.

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e l'appaltatore, si evidenzia che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento. Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno

essere comunicate a dipendenti o ai soci che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente contratto.

In relazione al presente contratto, ai sensi di legge e per espressa pattuizione tra le Parti, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda, secondo le procedure aziendali applicabili, le pertinenti informazioni previste dall'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, ed in particolare: 1) struttura proponente l'appalto; 2) oggetto del bando; 3) elenco degli operatori invitati a presentare offerta; 4) aggiudicatario; 5) importo di aggiudicazione; 6) tempi di conclusione di opere, servizio o fornitura; 7) importo delle somme liquidate.

Tali informazioni saranno altresì trasmesse alla AVCP.

**ART. 22 - CODICE ETICO E POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE
E SICUREZZA DI ABC NAPOLI**

Il, nella qualità, dichiara di conoscere il Codice Etico adottato dall'Azienda e si impegna nei confronti di quest'ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in esso stabiliti.

Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile. Il, nella qualità, dichiara di aver preso visione e di conoscere la Politica per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza di ABC Napoli.

ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'appaltatore assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari, a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, ovvero ogni variazione del personale comunque impiegato nell'appalto.

Napoli,

ABC Napoli

L'APPALTATORE

Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

ABC Napoli

L'APPALTATORE